





Numero 102266 di Repertorio Raccolta Numero 22049

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2004 (duemilaquattro) questo giorno di mercoledì 15 (quindici) del mese di Dicembre alle ore 18,25 (diciotto e minuti venticinque).

In Venezia Mestre, nel mio studio in Via G. Pepe n. 8. Davanti a me dr. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, è comparso il signor:

MASON BERNARDINO, nato a Noale il 20 maggio 1957, domiciliato per la carica in Venezia Marghera, Via Trieste n. 82/C, dipendente

che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società della società

"IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

con sede in Venezia Marghera, Via Trieste n. 82/C, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03228160275.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi, espone che con avviso in data 3 novembre 2004 è stata indetta per oggi in questo luogo ed alle ore 18.00, in seconda convocazione, l'assemblea della predetta società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione delle modifiche allo statuto della Cooperativa "Il Villaggio Globale s.c.a.r.l.".

- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea comparso Bernardino Mason il quale constata, dandone atto che sono presenti:

- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente i consiglieri Pio Mason, Stevanato Stefania e Hylviv Alkej.

- i soci

Alket Hilviu

Braga Sandra per delega a Diop Babacar

Campagnaro Patrizia

Daoud Mohamed Boushak

Dedaj Pjeter

Diop Babacar

Gavagnin Marina per delega a Dedaj Pjeter

Gozzo Alessandro per delega a Daoud Mohamed Boushak

Mason Bernardino

Mason Pio

Mirella Sambo

Sara Minchio per delega a Mirella Sambo

Stevanato Stefania

(le deleghe saranno conservate a cura della società)

e quindi n. 13 (tredici) soci su 38 (trentotto) soci aventi

REGISTRATO A REPERTORIO  
il 23/12/04  
di 103692/33  
ANNO PRONUNZI  
CON EURO 133,11

diritto di voto;

e, non avendo la società Collegio Sindacale, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, informa gli intervenuti, sulla necessità di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 17.1.2003 e successive modificazioni.

Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

delibera

1 - di approvare il nuovo testo di statuto sociale composto da 41 (quarantuno) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa illustrazione datane all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 18,45 (diciotto e minuti quarantacinque).

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Io Notaio ho letto questo atto al componente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per una intera facciata e sin qui di questa seconda.

F.to BERNARDINO MASON - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

# STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE

E' costituita, in conformità alle disposizioni di Legge in materia una Società Cooperativa Sociale denominata:

«IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE»

La Società ha sede nel Comune di Venezia.

Il domicilio dei soci per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, su delibera del consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie di rappresentanza, nonché trasferire la sede ovunque.

#### ART. 2 - DURATA

La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso dei soci con preavviso individuato in mesi 6 (sei).

## TITOLO II

### OGGETTO

#### ART. 3 - SCOPO SOCIALE

La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La Società con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad Enti pubblici e privati, Consorzi ed altri organismi nazionali e non che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche coerenti con il presente statuto.

La Società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso la gestione di servizi sociali orientati a rispondere ai bisogni di soggetti in condizioni di svantaggio, appartenenti all'area del disagio sociale e delle migrazioni. La Società si propone anche di fornire ai propri soci continuità e occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato compatibilmente con le possibilità della cooperativa stessa.

La Società si propone di favorire:

- a) la promozione di strategie ed azioni sociali, associazionismo, pari opportunità, interventi polivalenti, nonché la promozione della cooperazione e del dialogo tra cooperative per uno scambio produttivo-creativo tra entità diverse;
- b) la sensibilizzazione del territorio verso le problematiche sociali, l'integrazione delle diversità ed una partecipazione attiva alla vita politico-sociale ed economica;
- c) la valorizzazione delle diverse culture al fine di coltivare un senso di mondialità e di educazione alla

pace mediante la tutela e la promozione di alternativi stili di vita.

#### ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

A tale scopo, e per perseguire i propri fini mutualistici, la Società potrà gestire per conto proprio e/o conto terzi le seguenti attività:

- 1) reperire alloggi, con varie modalità, da destinare a persone straniere e/o soggetti in situazione di bisogno abitativo;
- 2) svolgere attività di assistenza, orientamento e consulenza nel settore immobiliare, della gestione e dell'amministrazione di alloggi destinati a persone svantaggiate, della formazione dei locatori e degli inquilini. Si ritengono espressamente escluse dall'ambito operativo della società le attività di intermediazione immobiliare secondo quanto previsto dalla legge
- 3) Ristrutturazione di edifici/ alloggi al fine recuperare il patrimonio abitativo pubblico e privato esistente da destinare prevalentemente a soggetti svantaggiati e/o migranti in linea con gli scopi della cooperativa.
- 4) organizzazione e gestione di servizi di informazione, formazione, studio e ricerca legati ai bisogni ed alle risorse della realtà territoriale in cui agisce e/o in cui riterrà opportuno andare ad agire
- 5) organizzazione e gestione di centri polivalenti di servizi rivolti alla popolazione di migranti e/o soggetti svantaggiati e altre fasce socialmente più vulnerabili.
- 6) supporto sanitario e socio-educativo-assistenziale, domiciliare e non, svolto da personale in possesso di adeguata qualificazione professionale
- 7) gestione di iniziative di aggregazione a carattere culturale, ricreativo e di animazione sociale al fine di prevenire situazioni di disagio, devianza e/o esclusione.
- 8) collaborazione con Enti locali, istituti scolastici, imprese e loro associazioni di categoria, associazioni, comitati ed altri attori anche non istituzionali, al fine di rendere sinergiche le risorse economiche ed umane presenti ed attivabili sul territorio.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

Per meglio raggiungere tali scopi, la Cooperativa si propone inoltre di:

- 9) avvalersi oltre che del lavoro e della collaborazione dei soci, anche di lavoratori o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti lo scopo sociale della stessa I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito.

10) partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private, bandi, nonché sottoscrivere convenzioni con privati e loro associazioni, enti pubblici, enti socio-assistenziali, organizzazioni non governative, cooperative e loro consorzi, enti religiosi;

11) eventualmente aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

12) compiere, con esclusione di ogni finalità speculativa, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie (ed utili) alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Potrà inoltre chiedere e rilasciare fidejussioni e contrarre ogni forma di prestiti e finanziamenti nonché obbligazioni

Infine la cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale,

13) potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

14) potrà stabilire a norma di legge l'istituzione di fondi di finanziamento con prestito soci.

### TITOLO III

#### PATRIMONIO - BILANCI - UTILE

##### ART. 5 - QUOTE SOCIALI

La quota sociale è nominativa, del valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) o suoi multipli ed è indivisibile. La quota sottoscritta dovrà, normalmente, essere versata nei modi previsti dal Consiglio di amministrazione. E' previsto un sovrapprezzo il cui ammontare è definito dall'Assemblea annualmente.

La quota sociale non è cedibile né ad altri soci né a terzi e non può essere sottoposta a pegno e a vincolo, esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle eventuali obbligazioni che i soci possono contrarre con la medesima. E' possibile l'acquisto di quote da parte della cooperativa a condizione che non si superino i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, l'indebitamento complessivo non superi quattro volte il patrimonio netto.

Le somme versate a titolo di tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. Il possesso di più quote non accumula diritti e restano sempre individuali.

##### ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal CAPITALE SOCIALE, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote: Quote ordinarie del valore minimo di 50,00 Euro, quote dei soci sovventori del valore minimo di 50,00 Euro e di eventuali azioni di

partecipazione cooperativa del valore nominale di 50,00 Euro.

- dalla RISERVA ORDINARIA, formata dai residui attivi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e defunti,
- da EVENTUALI altre RISERVE STRAORDINARIE;
- da ogni altro FONDO DI ACCANTONAMENTO costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

Le riserve non possono essere distribuite ai soci.

#### ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il bilancio deve essere compilato per l'esercizio sociale, che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale ed esprimere i motivi di accoglimento o diniego delle domande di adesione alla cooperativa. Gli amministratori documentano la mutualità prevalente nella nota integrativa. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare a favore dei soci cooperatori un trattamento economico a titolo di ristorno nell'ambito delle modalità previste per legge.

#### ART. 8 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- in misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge al fondo di riserva;
- nella misura prevista dalla legislazione ai fondi mutualistici.

Il restante, su deliberazione dell'assemblea, può essere destinato come segue:

- un'eventuale quota a retribuire o rivalutare il capitale effettivamente versato, in misura non superiore al tasso di interesse previsto dalla vigente legislazione al



fine del rispetto dei requisiti mutualistici;

- ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori e delle eventuali azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle lettere precedenti o assegnata ad altre riserve o fondi deve essere destinata a riserva.

#### TITOLO IV

##### SOCI

#### ART. 9 - NUMERO SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

#### ART. 10 - POSIZIONE GIURIDICA DEL SOCIO

Il socio si configura come «operatore economico associato» e lo statuto assume pertanto valore di patto sociale di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. Conseguentemente la rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Società e dalle Associazioni di rappresentanza e tutela, nell'ambito dello statuto, del regolamento interno e delle leggi in materia.

#### ART. 11 - REQUISITI

La cooperativa prevede le seguenti categorie di soci: SOCI COOPERATORI, SOCI SOVVENTORI, SOCI VOLONTARI, SOCI FRUITORI. I SOCI COOPERATORI possono essere tutti i cittadini/e italiani e stranieri i cui requisiti per capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci le persone che esercitano in proprio attività simili od in concorrenza con la società.

Possono altresì essere soci organismi dotati di personalità giuridica e non che approvano l'attività della Cooperativa e ne condividono i fini statutari. Essi avranno un unico rappresentante con i diritti e i doveri del socio singolo e quindi con il diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità delle quote sottoscritte e versate. Non possono essere soci le persone giuridiche e imprenditori in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori. Il SOCIO SOVVENTORE, che dovrà prima acquisire il ruolo di socio ordinario, dovrà altresì indicare il periodo minimo di sovvenzione nella Società prima del quale non è ammesso il rimborso. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche e titolari di

eventuali azioni di partecipazione cooperativa.

Sono SOCI «VOLONTARI» tutti coloro che, condividendo gli scopi della cooperativa stessa, ne facciano richiesta. Il numero totale dei soci volontari non potrà superare il 50% del numero complessivo dei soci cooperatori.

Sono soci fruitori coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

#### ART. 12 - AMMISSIONE

Coloro che intendono diventare soci della Cooperativa dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, secondo un modello predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge e modalità di pagamento;
- l'ammontare del sovrapprezzo;
- dichiarazione di lettura e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- dichiarazione di disponibilità a prestare attività gratuita;
- per il socio sovventore indicare il tempo di sovvenzione;
- Dichiarazione di non appartenere ad enti che svolgono attività potenzialmente in concorrenza

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la nomina ed il proprio Statuto con regolamento interno.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio, decide il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla richiesta dopo aver vagliato la domanda e rilevato le eventuali incompatibilità, comunicherà la risposta affermativa o negativa all'interessato. Il socio con domanda di ammissione respinta può chiedere entro 60 giorni all'assemblea ordinaria di deliberare sull'istanza.

#### ART. 13 - DIRITTI E DOVERI

Tutti I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sociale sottoscritta;
- al versamento del sovrapprezzo;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni

e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

- a partecipare alle attività della Società, a seconda delle necessità della stessa.

I soci cooperatori sono, inoltre, obbligati:

- a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- a sottoscrivere una dichiarazione di non collaborare con enti che potenzialmente svolgono attività concorrenziali.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista.

#### ART 14 . SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte e, nel caso si tratti di persona giuridica, per scioglimento. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono oggetto; fermo il disposto dell'art. 2527 c.c., questi possono ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto presentando ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

#### ART. 15 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla Società Cooperativa, quando:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione previsti dallo statuto;
- non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- la sua prestazione lavorativa è stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla ricezione della raccomandata A/R.

La cessazione del rapporto mutualistico viene a coinci-

dere con il recesso da socio. In caso di rigetto della domanda di recesso il socio può ricorrere, tramite raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione al Tribunale o al Collegio Arbitrale.

#### ART. 16 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che non abbia più i requisiti per l'ammissione;
  - 2) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
  - 3) che non osservi le disposizioni contenute negli statuti o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  - 4) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
  - 5) che svolga attività in contrasto o concorrenti,
  - 6) che abbia cessato il rapporto di lavoro volontariamente
  - 7) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- Nei casi indicati ai punti 3) e 4) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A/R firmata dal presidente, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione ha efficacia dal ricevimento della comunicazione della relativa delibera con A/R. Contro la delibera di esclusione il socio può ricorrere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione al Coll. Arbitrale costituito presso una delle centrali cooperative e successivamente al Tribunale.

Il rapporto mutualistico cessa contestualmente all'avvenuta esclusione.

#### ART. 17 - DECESSO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio, purché abbia i requisiti per l'ammissione, ed ottenga il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa: La richiesta di gradimento dovrà essere avanzata al Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso. Il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimersi entro i successivi 30 (trenta) giorni. La mancata richiesta del gradimento entro i termini previsti equivale ad esplicito recesso.

In caso di pluralità di eredi viene eletto in qualità di

socio un rappresentante comune. (vedi art 2534 c.c.).

#### ART. 18 - RIMBORSO DELLA QUOTA

Il socio receduto o escluso, e gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote di Capitale Sociale effettivamente versate, come pure delle eventuali rivalutazioni .

La liquidazione di tali somme avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di competenza, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito. I diritti conseguenti al recesso, all'esclusione o alla morte del socio si prescrivono trascorsi 5 anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale. Decorso tale termine, le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi dei soci defunti saranno devoluti alla riserva. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società e i soci, potrà rinviare il rimborso sino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

### **TITOLO V**

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### ART 19 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, secondo quanto previsto dalla legge.

L'ammontare delle azioni non può essere superiore alle riserve indivisibili o al patrimonio netto (la soglia è costituita dalla cifra più bassa tra i due valori).

Tali azioni devono essere offerte in opzione ai soci e ai dipendenti in misura non inferiore alla metà.

In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

L'Assemblea ordinaria approva un apposito regolamento che

dovrà determinare anche la durata minima della sottoscrizione.

#### Art. 20 RECESSO DEGLI AZIONISTI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, agli azionisti il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Agli azionisti non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### ART. 21 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

### **TITOLO VI**

#### **ASSEMBLEE**

#### ART. 22 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove con modi che assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. La convocazione avverrà tramite avviso affisso in sede, invio della comunicazione via fax o attraverso telefonata o altri strumenti informatici. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti all'ordine del giorno; nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà aver luogo in un giorno successivo non oltre il trentesimo. In mancanza di tali formalità si considera regolarmente convocata l'Assemblea quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi. Hanno diritto di voto i soci iscritti

da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio con diritto di voto, che non sia Amministratore, Sindaco se nominato; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote e/o azioni possedute. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua mancanza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere più anziano o dalla persona nominata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, nei casi previsti dalla legge, verrà assistito con il necessario intervento di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea accerterà la piena regolarità della convocazione, il diritto dei soci di partecipare alla stessa, il quorum deliberativo al fine di dirigere e regolare la discussione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, avranno luogo oltre che nei casi previsti dalla legge anche quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due Sindaci effettivi o da un quinto dei soci. Le modalità delle votazioni saranno stabilite Dall'Assemblea.

#### ART. 23 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare il bilancio;
- nominare gli amministratori, dopo averne determinato il numero, ed i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale se previsti;
- determinare la misura di eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- azione di responsabilità degli amministratori;
- approvare i Regolamenti;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- piani di crisi aziendali;
- piani di avviamento;
- emissione degli strumenti finanziari;
- procedure di programmazione pluriennale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi da detta chiusura nei casi previsti per legge. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; qua-

lora non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è prevista la convocazione di una seconda Assemblea che è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le assemblee possono essere tenute anche in audio o videoconferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di poter ricevere e trasmettere documenti. L'accertamento degli adeguati collegamenti per garantire quanto precede compete a chi presiede l'Assemblea e di tanto dovrà farsi constare nell'apposito verbale. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### ART. 24 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto; qualora non fosse raggiunto il quorum costitutivo è prevista la convocazione di una seconda Assemblea che è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando l'Assemblea deve deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- scioglimento anticipato;
- cambiamento dell'oggetto sociale
- trasformazione della cooperativa
- fusione
- modifica dell'atto costitutivo.

tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della Cooperativa aventi diritto al voto.

Le assemblee possono essere tenute anche in audio o videoconferenza purché risulti garantiti l'identi-



ficazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di poter ricevere e trasmettere documenti. L'accertamento degli adeguati collegamenti per garantire quanto precede compete a chi presiede l'Assemblea e di tanto dovrà farsi constare nell'apposito verbale. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### ART. 25 ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono diverse categorie di strumenti finanziari o azioni che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Se sono stati ammessi strumenti finanziari privi di diritto di voto è prevista la convocazione delle assemblee speciali di ciascuna categoria, che delibera con le modalità previste dall'articolo 2541.

#### ART. 26 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, i voti delle deliberazioni, le proposte aggiuntive o di modifica dell'ordine del giorno.. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **TITOLO VII**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### ART. 27 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. La durata del loro mandato è fissata in tre anni ma tale triennio deve ritenersi concluso con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati da prestare cauzione.

Nel caso si renda vacante, nel corso del triennio, un posto nel Consiglio di Amministrazione, questi, con eventuale delibera approvata dal Collegio Sindacale se previsto, potrà surrogare il mancante fino alla prossima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva. La carica di consigliere e di presidente è incompatibile con quella di direttore generale e amministratore delegato. Qualora venisse a mancare, prima della scadenza del mandato, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei Consiglieri eletti, si riterrà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove

nomine. Il consiglio resterà peraltro incarica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione dei nuovi Amministratori.

#### ART. 28 - NOMINE

Il consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché eventualmente uno o più Consiglieri delegati.

#### ART. 29 - CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia presso la sede sociale, che altrove, su convocazione del Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Il presidente può aprire sia a soci che altri la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale o altrove dal Presidente o dal Vicepresidente.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta da inviarsi almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In mancanza di tali formalità o termini, il Consiglio si intende validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi se previsti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di che ne fa le funzioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo scelto da chi presiede la riunione, anche tra estranei al Consiglio.

#### ART. 30 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è rivestito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società tranne per quanto riservato all'assemblea per statuto. In particolare:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio;
- deliberare circa il recesso e esclusione dei soci
- sviluppare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- fusione per incorporazione di società possedute in misura superiore al 90%

- istituzione o soppressione di sedi secondarie
- adeguamento statutario a nuove disposizioni normative
- trasferimento della cooperativa nell'ambito del territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ai suoi membri, sia singolarmente quanto congiuntamente. All'atto della nomina degli amministratori delegati, vengono dal consiglio determinati i poteri e l'ambito della delega. Per gli atti delegati, la rappresentanza sociale compete al delegato.

#### ART. 31 - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai soci, ai terzi ed in giudizio spettano al presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, al vice-presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale e la firma per le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Egli può compiere, quindi, tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare, egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Il Presidente ha anche facoltà di nominare procuratori ed avvocati alle liti attive e passive riguardanti la società davanti ad ogni autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o ad altro membro del Consiglio.

#### ART. 32 - RIMBORSI SPESA E COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. A tutti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali Amministratori delegati, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

#### ART. 33 - COMPOSIZIONE E DURATA

Qualora scatti l'obbligo di legge viene nominato il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci. La durata del loro mandato è fissata in tre anni e tale triennio

deve ritenersi concluso con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Nei casi di morte, di rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra un supplente che resta in carica per il periodo residuo fino al compimento del triennio.

#### ART. 34 - COMPITI

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società Cooperativa, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'Atto Costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché ai reali risultati della gestione sociale. I Sindaci devono anche controllare:

- il corretto perseguimento dello scopo sociale;
- accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società ad essa dati in pegno, cauzione e custodia;
- verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- intervenire alle adunanze della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
- Verificare che la normativa sia applicata compresa quella della privacy

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e redigere, nell'apposito libro, le relazioni sugli accertamenti eseguiti. Il Collegio esplica le funzioni attribuitegli dalla legge (art. 2403 c.c.). Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale qualora ne ricorrano i presupposti e ferma la presenza dei requisiti necessari; salvo nell'ipotesi in cui l'Assemblea ne affidi il compito ai sensi del primo comma dell'articolo 2409-bis.

#### ART. 35 - RIMBORSI SPESE E COMPENSI AI SINDACI

Ai componenti del Collegio Sindacale non spetta alcun compenso, salvo che non lo deliberi al momento della loro nomina l'Assemblea o successivamente, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza; spetta agli stessi, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 36 - REGOLAMENTO INTERNO

I regolamenti, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria

dovranno disciplinare:

- il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società;
- i prestiti sociali;
- il trattamento dei soci lavoratori in materia di azioni di partecipazione cooperativa;

e quant'altro si ritenga opportuno disciplinare.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e della Giunta esecutiva e dell'amministratore delegato se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni ed il trattamento economico dei soci lavoratori della Società.

#### ART. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra società e soci che insorgano sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti.

Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (la società o l'altro socio nel caso di controversia tra soci) ed il terzo nominato dagli altri due arbitri.

Il Collegio Arbitrale deciderà senza formalità di procedura.

#### ART. 38 - SCIoglimento E NOMINA DEI LIQUIDATORI

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### ART. 39 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa (ed eventuali dividendi)
- il rimborso dei conferimenti dei soci sovventori (eventualmente rivalutati e comprensivi degli eventuali dividendi)
- il rimborso delle azioni dei soci (eventualmente ricalcolati e comprensivi degli eventuali dividendi)
- la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi.

#### ART. 40 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;  
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

#### ART. 41 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi sulla cooperazione, al titolo VI del Codice Civile riguardante le società cooperative e le mutue assicuratrici e, in quanto compatibili, le norme previste per le s.r.l., a meno che la Cooperativa non superi i limiti che rendono obbligatoria l'applicazione, sempre in quanto compatibile, delle norme previste per le S.p.A. (art. 2511 e seguenti).

F.to BERNARDINO MASON - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

11

10 FEBBRAIO 2005



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark or signature]*

